

IMMEDIATA ESECUTIVITA

J.E. *g*

La presente deliberazione viene affissa il 10 SET. 2003 Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

8 SET. 2003

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 398 del _____

Oggetto: APPROVAZIONE "DISCIPLINARE DI CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE 2003/2004"

L'anno duemilatre il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori :

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2. Rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3. Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 4. Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5. Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 6. Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 7. Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8. Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 9. Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA *Gianclaudio Iannela*

L' ASSESSORE PROPONENTE *[Signature]*

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale istruita dal Dr. Antonio Castellucci qui di seguito trascritta:

VISTO l'art. 24 della regionale n.8/1996;

PRESO ATTO che la Regione Campania, con propria deliberazione n. 2547 del 6 Agosto 2003 – esecutiva – approvava il Calendario per la stagione venatoria per l'annata 2003/2004 (allegato C), avente validità sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che il predetto Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l'esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute, opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note, attraverso il presente manifesto;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, nella seduta del 5 Settembre 2003- verbale n. 31, in merito alla suddetta Regolamentazione (allegato D);

RITENUTO necessario approvare il suddetto "Disciplinare di Caccia al Cinghiale per la Stagione Venatoria 2003/2004;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente del SETTORE AGRICOLTURA,
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE,
TERRITORIO RURALE E FORESTALE
Arch. Elisabetta Cuoco

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del SETTORE FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
Dott. Sergio Muollo

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore Alfonso Ciervo **PRESIDENTE**
A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare come in effetti approva il seguente Disciplinare per la Caccia al cinghiale e il relativo calendario per la stagione 2003/2004:

Art. 1- la Caccia al Cinghiale potrà praticarsi esclusivamente sotto forma di cacciarelle autorizzate in battute, formate da non meno di dieci cacciatori e non più di venti, battitori inclusi. In aggiunta, potranno essere ospitati massimo n. 5 cacciatori residenti in altre Province, che non pongono limitazioni ai cacciatori sanniti, ed in regola con l'A.T.C. di Benevento ;

Art. 2 - la Caccia al Cinghiale dovrà essere effettuata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2003, esclusivamente nelle giornate di Giovedì e Domenica, nelle seguenti aree con l'esclusione di quelle zone ove l'esercizio venatorio è espressamente vietato dalla vigente legislazione:

- 1) Castelvetere V.F. e Colle Sannita (Bosco di Decorata e di Castelvetere V.F.);
- 2) Castelpagano (Bosco di Castelpagano);
- 3) Morcone 1 (area delimitata a N dalla strada Prov.le Morcone Sassinoro, a S dalla super strada Tammaro e dalla strada Comunale Cavatiello e a O dalla panoramica Sud Matese);
- 4) Morcone 2 (a N confina con la strada Cavatiello, a S confina con il comune di Pontelandolfo e a E con la strada Prov.le Morcone -Pontelandolfo);
- 5) Morcone 3 (a N confina con il Molise, a E con il comune di S.Croce del S. e a S-O con la strada Sferracavallo - Sepino);
- 6) Pontelandolfo 1 (Resicco e Monte Calvello);
- 7) Pontelandolfo 2 (Gugliate, Pezza delle Pietre e Lenta);
- 8) Casalduni 1(area delimitata dalla strada Zingolella e da Pontelandolfo 1 e 2);
- 9) Casalduni 2 (Casalduni e Fragneto M.) - Bosco di Monteroni e Colle Mastarzo;
- 10) Fragneto L'Abate - Bosco di S. Matteo e Tammarecchia;
- 11) Solopaca 1 (Postiglione, Roseto e Gesucristiello);
- 12) Solopaca 2 (Cerzito, Fontanelle e Selva),
- 13) Foiano Val F. e Montefalcone V.F. (Bosco Comunale di Foiano e Montefalcone V.F. , Cavecchia e Pagliarelle di Montef.);
- 14) S.Bartolomeo in Galdo (Bosco Montauro e torrente la Catola),
- 15) Baseliçe (Scalelle e S.Felice);
- 16) Molinara - S.Giorgio la Molara (Codacchio e Ponte del Varco);
- 17) S. Marco dei Cavoti - Molinara (Coste, Vagnere e Fonte di Lupo);
- 18) Castelfranco in Miscano - Ginestra degli Schiavoni (Bosco comunale di Castelfranco e Ginestra, Cese);
- 19) Colline Beneventane (Comuni di S.Martino Sannita, S. Angelo a Cupolo e S. Nicola Manfredi);
- 20) Airola (Monte Tairano);
- 21) Moiano 1 (Sauculo, Delle Selve, Casali e Loncia);
- 22) Moiano 2 (Monte Mainito e Selva Grande);
- 23) Cerreto Sannita (Monte delle Coppe, Cirasella e Chiolli);
- 24) Faicchio - S.Salvatore Telesino (Monte Acero);

- 25) Castelpoto 1 (Bosco Mancino e Tofarello);
- 26) Castelpoto 2 (Maurelle e Santo);
- 27) Apollosa 1 (Montemauro e Pretera);
- 28) Apollosa 2 (Castagneto, Masseria Pino e Cerretiello);
- 29) Vitulano 1(Valle della Noce e Carpineto),
- 30) Vitulano 2 (S.Stefano e Monte Pizzuto);
- 31) S.Agata dei Goti 1 (Stella Maturi, Vallone Marzio, Monteguardia, Lenza Conga e Cierro);
- 32) S.Agata dei G. 2 (Pietrapiana, Castelrotto, Cantari e Monte Gavete);
- 33) S.Agata dei G. (Monte Longano);
- 34) Durazzano (Monte Burrano, Colle S.Marco e Terra Murata);

Art. 3 - Il Capo Cacciarella, entro il 15 Settembre 2003 dovrà comunicare alla Provincia di Benevento - Settore Agricoltura, Alimentazione e Territorio Rurale e Forestale la composizione della propria squadra indicando i nominativi dei partecipanti (data di nascita, Comune di residenza, N. Porto di Fucile, N. autorizzazione A.T.C. per i non residenti) ed il proprio recapito telefonico (All. C);
la squadra non potrà essere modificata nel corso dell'annata venatoria, per cui ogni cacciatore rimarrà vincolato alla squadra iscritta;

Art. 4 - le richieste per le battute di Caccia al Cinghiale, nel numero massimo di n. 26, autonomamente organizzate dai cacciatori, devono pervenire al suddetto Settore con almeno 15 giorni d'anticipo e nel numero massimo di n. 4 (non è consentito indicare la stessa zona), rispetto alla data della battuta a mezzo di Raccomandata A.R. (All. D);

Art. 5 - le istanze saranno esaminate, ed accolte in ordine cronologico di presentazione; le autorizzazioni verranno rilasciate, previo parere dell'Ufficio Caccia dell'Ente, dal Dirigente del Settore, il quale, nel caso di più richieste per la stessa zona, potrà individuare ed autorizzare la Zona di riserva segnalata;

Art. 6 - non saranno prese in considerazione le istanze che includono nominativi di cacciatori presenti in più squadre;

Art. 7 - le autorizzazioni per l'esercizio alla caccia al cinghiale - a mezzo battute - verranno rilasciate esclusivamente alle squadre che hanno fatto pervenire domanda nei termini, complete dei dati richiesti;

Art. 8 - le autorizzazioni concesse, riporteranno la data delle battute, la Zona ed i Comuni interessati: la copia dell'autorizzazione, affidata ad ogni componente della singola squadra e l'originale, in possesso del Capo Squadra o del suo Vice, dovranno essere esibite in caso di accertamento da parte degli organi preposti;

Art. 9 - il Capo Cacciarella, al termine della battuta, dovrà comunicare per iscritto all'Ufficio Caccia di questo Ente l'esito della stessa, pena l'esclusione da ulteriori autorizzazioni;

Art. 10 - il carniere giornaliero è quello stabilito da Calendario Venatorio 2003/2004 della Regione Campania; l'abbattimento di ciascun selvatico verrà attribuito dal capo cacciarella ad uno dei partecipanti alla battuta;

Art.11 - il numero dei capi abbattuti per ogni squadra durante l'annata venatoria non potrà essere maggiore del doppio dei componenti della squadra;

Art.12 - le armi consentite per la battuta di caccia al cinghiale sono quelle previste dall'art.20 della L.R. n.8/1996;

- Art.13** - E' vietata la caccia ai cinghiali nati nell'anno (striati);
- E' vietato l'abbattimento di cinghiali con l'uso di munizione spezzate;
- E' vietato, per fini venatori, l'uso di radio rice-trasmittenti;

Le infrazioni derivanti dalla mancata osservanza del presente Disciplinare comporteranno, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia, anche la revoca delle autorizzazioni concesse.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alle vigenti legislazione venatoria.

Di disporre che del presente deliberato venga dato la massima diffusione attraverso la stampa di n.500 copie di manifesti murali, da affiggere in tutti i comuni della Provincia e di inviare copie alle associazioni interessate agli organi di Polizia;

Di dare alla presente immediata esecutività:

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On. Carmine NARDONE)

N. 586 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - Lgs.vo 18.8.2000, n. 267

BENEVENTO 10 SET. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dr. Gianclaudio Iannello)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 SET. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U.-Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - d. Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 13 OTT. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dr. Gianclaudio Iannello)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-d. Lgs.vo 18.8.2000, n.267 il giorno 13 OTT. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 13 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannello)

Copia per Leopie e nuovo budget

X SETTORE AGRICOLTURA il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisione dei Conti il _____ prot. n. _____
X Nucleo di valutazione il 7562 prot. n. _____

11-8-03



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, TERRITORIO RURALE E
FORESTALE

RAPPORTO

Protocollo n. 2335 del 5 SET. 2003

Oggetto: APPROVAZIONE "DISCIPLINARE DI CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE 2003/2004"

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE,
TERRITORIO RURALE E FORESTALE

VISTO l'art. 24 della regionale n.8/1996;

PRESO ATTO che la Regione Campania, con propria deliberazione n. 2547 del 6 Agosto 2003 – esecutiva – approvava il Calendario per la stagione venatoria per l'annata 2003/2004 (allegato C), avente validità sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che il predetto Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l'esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute, opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note, attraverso il presente manifesto;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, nella seduta del 5 Settembre 2003- verbale n. 31, in merito alla suddetta Regolamentazione (allegato D);

Pertanto, si propone l'approvazione del presente Disciplinare di Caccia al Cinghiale per la Stagione Venatoria 2003/2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dot. Agr. mo Antonio Castellucci

Al Sig. Presidente della Provincia di Benevento

Oggetto: Richiesta autorizzazione battuta caccia al cinghiale-Annata Venatoria 2003/2004.
Autocertificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
e residente a _____ alla via _____, nella qualità di Capo
battuta, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente
formulario sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità e autorizza ai sensi della legge 675/96,
l'acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nel presente formulario e nei documenti allegati anche ai fini dei
controlli comunitari e nazionali. A tal fine allega copia fotostatica non autenticata di documento d'identità o di
riconoscimento in corso di validità.

I componenti la squadra per le battute di caccia in oggetto sono quelli di seguito indicati:

N	Cognome e Nome	Data di nascita	Comune di residenza	N° Porto di fucile	N° autor. A.T.C.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

_____ li _____

IL DICHIARANTE

Al Sig. Presidente della Provincia di BeneventoOggetto: Richiesta autorizzazione battuta caccia al cinghiale-Annata venatoria 2003/2004

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 Residente a _____ alla via _____, nella qualità di capo
 battuta, chiede alla S.V. l'autorizzazione ad effettuare una battuta di caccia al cinghiale il giorno _____ in località
 _____ (Zona _____) del Comune di _____ ovvero, in
 alternativa, in località _____ (Zona _____) del Comune di _____
 I partecipanti alla battuta di caccia richiesta sono quelli i seguenti:

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Comune di residenza	N° porto fucile	N° autor. A.T.C.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

IL CAPO BATTUTA

li _____



PROVINCIA DI BENEVENTO
SERVIZIO TERRITORIO RURALE E FORESTALE

Si autorizza la battuta di caccia al cinghiale nei modi e nei termini di cui alla Deliberazione della
 G.P.per
 il giorno _____ in località _____ (Zona _____)
 del Comune di _____.

Il titolare della presente autorizzazione ed i partecipanti alla battuta sono responsabili degli eventuali danni arrecati a
 persone, animali o cose.

Benevento li _____

La presente autorizzazione è stata predisposta in conformità di quanto sancito dalla vigente normativa e dal
 Calendario Venatorio Regionale della Campania 2003/2004.

Il Responsabile del Servizio Caccia
 Dr. Antonio Castellucci

IL Dirigente del Settore
 Arch. Elisabetta Cuoco

Verbale n. 31 del 05/05/03.

L'anno 2003 il giorno 05/09/03 alle ore 15.30 si è riunito il C.T.V.P. presso l'Ufficio Caccia della Provincia per la discussione del seguente ordine del giorno:

- Disciplinare caccia al cinghiale annata 2003/2004;
- Autorizzazione zona di addestramento cani loc. Longano (Durazzano).

La riunione è presieduta dall'Assessore delegato alla Caccia e Pesca Rag. Alfonso Ciervo con l'intervento dei signori come di seguito specificato nella qualità di componenti.

Associazione o ente di appartenenza	nominativo		Presente	assente
Dirigente Sett. Pr. Sv. Territoriale	Antonio Castellucci			
Enalcaccia	Buonanno	Michele	X	
E.N.C.I.	Cantoro	Antonio		
F.I.D.C.	Catalano	Clorindo	X	
A.N.U.U.	Cesare	Serino	X	
LEGAMBIENTE	Fasano	Grazia	X	
S.T.A.P.A.	Iadanza	Oreste	X	
S.F.C.P.	Lavorgna	Giovanni		
Conf. Italiana Agricoltori	Luongo	Luigi		
ARCI CACCIA	Maietta	Vittorio		
A.N.E.C.	Parente	Paride		
E.N.P.A.	Peri	Laura		
L.I.P.U.	Stefanucci	Marcello	X	
Conf. Agricoltura Gen.	Postiglione Coppola Andrea			
W.W.F.	Tedeschi	Costantino		
ITALCACCIA	Tresca	Ottavio		
Coltivatori Diretti	Tufo	Filippo	X	
E.P.S.	Venditti	Filippo	X	
Componente con funzioni di segretario	Di Giambattista	Pasquale	X	



Il presidente constatata la regolarità della seduta dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno

La discussione si svolge sulla proposta di legge n. 1000 del 1975 concernente l'istituzione di un ministero della pubblica istruzione e delle università, con il quale si propone di sopprimere il ministero della pubblica istruzione e delle università e di istituire un ministero della pubblica istruzione e delle università, con il quale si propone di sopprimere il ministero della pubblica istruzione e delle università e di istituire un ministero della pubblica istruzione e delle università.

Il presidente della commissione d'inchiesta ha il piacere di annunciare che la commissione d'inchiesta ha concluso i suoi lavori e ha redatto il suo rapporto, che sarà presentato in aula nella prossima seduta. Il presidente della commissione d'inchiesta ha il piacere di annunciare che la commissione d'inchiesta ha concluso i suoi lavori e ha redatto il suo rapporto, che sarà presentato in aula nella prossima seduta.

- Nella proposta di legge n. 1000 del 1975, concernente l'istituzione di un ministero della pubblica istruzione e delle università, si propone di sopprimere il ministero della pubblica istruzione e delle università e di istituire un ministero della pubblica istruzione e delle università.

- Il presidente della commissione d'inchiesta ha il piacere di annunciare che la commissione d'inchiesta ha concluso i suoi lavori e ha redatto il suo rapporto, che sarà presentato in aula nella prossima seduta.

Il presidente della commissione d'inchiesta ha il piacere di annunciare che la commissione d'inchiesta ha concluso i suoi lavori e ha redatto il suo rapporto, che sarà presentato in aula nella prossima seduta.

Il presidente della commissione d'inchiesta ha il piacere di annunciare che la commissione d'inchiesta ha concluso i suoi lavori e ha redatto il suo rapporto, che sarà presentato in aula nella prossima seduta.

Il presidente della commissione d'inchiesta ha il piacere di annunciare che la commissione d'inchiesta ha concluso i suoi lavori e ha redatto il suo rapporto, che sarà presentato in aula nella prossima seduta.



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO AGRI-FORESTE
SETTORE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, TERRITORIO RURALE E
FORESTALE

DISCIPLINARE di CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2003/2004

L'Assessore per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

VISTO l'art. 24 della regionale n.8/1996;

PRESO ATTO che la Regione Campania, con propria deliberazione n. 2547 del 6 Agosto 2003 – esecutiva – approvava il Calendario per la stagione venatoria per l'annata 2003/2004, avente validità sull'intero territorio regionale;
CONSIDERATO che il predetto Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l'esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute, opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note, attraverso il presente manifesto;

SENTITO il parere favorevole espresso dal C.T.V.F.P. nella seduta del 5 Settembre 2003- verbale n.31, in merito alla suddetta Regolamentazione;

VISTA la delibera di G.P. n. _____ esecutiva, di approvazione del Disciplinare;

RENDE NOTO

Art. 1- la Caccia al Cinghiale potrà praticarsi esclusivamente sotto forma di cacciarelle autorizzate in battute, formate da non meno di dieci cacciatori e non più di venti, battitori inclusi. In aggiunta, potranno essere ospitati massimo n. 5 cacciatori residenti in altre Province, che non pongono limitazioni ai cacciatori sanniti, ed in regola con l'A.T.C. di Benevento ;

Art. 2 – la Caccia al Cinghiale dovrà essere effettuata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2003, esclusivamente nelle giornate di Giovedì e Domenica, nelle seguenti aree con l'esclusione di quelle zone ove l'esercizio venatorio è espressamente vietato dalla vigente legislazione:

- 1) Castelvete V.F. e Colle Sannita (Bosco di Decorata e di Castelvete V.F.);
- 2) Castelpagano (Bosco di Castelpagano);
- 3) Morcone 1 (area delimitata a N dalla strada Prov.le Morcone Sassinoro, a S dalla super strada Tammaro e dalla strada Comunale Cavatiello e a O dalla panoramica Sud Matese);
- 4) Morcone 2 (a N confina con la strada Cavatiello, a S confina con il comune di Pontelandolfo e a E con la strada Prov.le Morcone -Pontelandolfo;
- 5) Morcone 3 (a N confina con il Molise, a E con il comune di S.Croce del S. e a S-O con la strada Sferracavallo – Sepino);
- 6) Pontelandolfo 1 (Resicco e Monte Calvello);
- 7) Pontelandolfo 2 (Gugliate, Pezza delle Pietre e Lenta);
- 8) Casalduni 1(area delimitata dalla strada Zingolella e da Pontelandolfo 1 e 2);
- 9) Casalduni 2 (Casalduni e Fragneto M.) – Bosco di Monteroni e Colle Mastarzo;
- 10) Fragneto L'Abate – Bosco di S. Matteo e Tammarecchia;
- 11) Solopaca 1 (Postiglione, Roseto e Gesucristiello);
- 12) Solopaca 2 (Cerzito, Fontanelle e Selva),
- 13) Foiano Val F. e Montefalcone V.F. (Bosco Comunale di Foiano e Montefalcone V.F. , Cavecchia e Pagliarelle di Montef.);
- 14) S.Bartolomeo in Galdo (Bosco Montauro e torrente la Catola),
- 15) Baselice (Scalelle e S.Felice);
- 16) Molinara – S.Giorgio la Molara (Codacchio e Ponte del Varco);
- 17) S. Marco dei Cavoti – Molinara (Coste, Vagnere e Fonte di Lupo);
- 18) Castelfranco in Miscano – Ginestra degli Schiavoni (Bosco comunale di Castelfranco e Ginestra, Cese);
- 19) Colline Beneventane (Comuni di S.Martino Sannita, S. Angelo a Cupolo e S. Nicola Manfredi);
- 20) Airola (Monte Tairano);

- 21) Moiano 1 (Sauculo, Delle Selve, Casali e Loncia);
- 22) Moiano 2 (Monte Mainito e Selva Grande);
- 23) Cerreto Sannita (Monte delle Coppe, Cirasella e Chiolli);
- 24) Faicchio – S.Salvatore Telesino (Monte Acero);
- 25) Castelpoto 1 (Bosco Mancino e Tofarello);
- 26) Castelpoto 2 (Maurelle e Santo);
- 27) Apollosa 1 (Montemauro e Pretera);
- 28) Apollosa 2 (Castagneto, Masseria Pino e Cerretiello);
- 29) Vitulano 1(Valle della Noce e Carpineto),
- 30) Vitulano 2 (S.Stefano e Monte Pizzuto);
- 31) S.Agata dei Goti 1 (Stella Maturi, Vallone Marzio, Monteguardia, Lenza Conga e Cierro);
- 32) S.Agata dei G. 2 (Pietrapiana, Castelrotto, Cantari e Monte Gavete);
- 33) S.Agata dei G. (Monte Longano);
- 34) Durazzano (Monte Burrano, Colle S.Marco e Terra Murata);

Art. 3 - Il Capo Cacciarella, entro il 15 Settembre 2003 dovrà comunicare alla Provincia di Benevento - Settore Agricoltura, Alimentazione e Territorio Rurale e Forestale la composizione della propria squadra indicando i nominativi dei partecipanti (data di nascita, Comune di residenza, N. Porto di Fucile, N. autorizzazione A.T.C. per i non residenti) ed il proprio recapito telefonico (All. A);

la squadra non potrà essere modificata nel corso dell'annata venatoria, per cui ogni cacciatore rimarrà vincolato alla squadra iscritta;

Art. 4 - le richieste per le battute di Caccia al Cinghiale, nel numero massimo di n. 26, autonomamente organizzate dai cacciatori, devono pervenire al suddetto Settore con almeno 15 giorni d'anticipo e nel numero massimo di n. 4 (non è consentito indicare la stessa zona), rispetto alla data della battuta a mezzo di Raccomandata A.R. (All. B);

Art. 5 - le istanze saranno esaminate, ed accolte in ordine cronologico di presentazione; le autorizzazioni verranno rilasciate, previo parere dell'Ufficio Caccia dell'Ente, dal Dirigente del Settore, il quale, nel caso di più richieste per la stessa zona, potrà individuare ed autorizzare la Zona di riserva segnalata;

Art. 6 - non saranno prese in considerazione le istanze che includono nominativi di cacciatori presenti in più squadre;

Art. 7 - le autorizzazioni per l'esercizio alla caccia al cinghiale - a mezzo battute - verranno rilasciate esclusivamente alle squadre che hanno fatto pervenire domanda nei termini, complete dei dati richiesti;

Art. 8 - le autorizzazioni concesse, riporteranno la data delle battute, la Zona ed i Comuni interessati;

la copia dell'autorizzazione, affidata ad ogni componente della singola squadra e l'originale, in possesso del Capo Squadra o del suo Vice, dovranno essere esibite in caso di accertamento da parte degli organi preposti;

Art. 9 - il Capo Cacciarella, al termine della battuta, dovrà comunicare per iscritto all'Ufficio Caccia di questo Ente l'esito della stessa, pena l'esclusione da ulteriori autorizzazioni;

Art. 10 - il carnere giornaliero è quello stabilito da Calendario Venatorio 2003/2004 della Regione Campania; l'abbattimento di ciascun selvatico verrà attribuito dal capo cacciarella ad uno dei partecipanti alla battuta;

Art. 11 - il numero dei capi abbattuti per ogni squadra durante l'annata venatoria non potrà essere maggiore del doppio dei componenti della squadra;

Art. 12 - le armi consentite per la battuta di caccia al cinghiale sono quelle previste dall'art.20 della L.R. n. 8/1996;

Art. 13 - E' vietata la caccia ai cinghiali nati nell'anno (striati);

- E' vietato l'abbattimento di cinghiali con l'uso di munizione spezzate;
- E' vietato, per fini venatori, l'uso di radio rice-trasmittenti;

N.B. - Nel raccomandare a tutti i partecipanti che la caccia al cinghiale dovrà essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica a far data dal 1° Ottobre e fino al 31 Dicembre 2003, si sollecita la massima prudenza e l'adozione di ogni cautela atta a scongiurare eventuali danni alla pubblica e privata incolumità.


Le infrazioni derivanti dalla mancata osservanza del presente Disciplinare comporteranno, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia, anche la revoca delle autorizzazioni concesse.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alle vigente legislazione venatoria.

Benevento

Il Dirigente del Settore
Arch. Elisabetta Cuoco

L'Assessore Provinciale Agricoltura,
Forestazione, Caccia e Pesca
Rag. Alfonso Ciervo



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

Settore Foreste, Caccia e Pesca

ALLEGATO C

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2003-2004

L'Assessore per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca On. Vincenzo Aita

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la Legge Regionale del 10 aprile 1996 n. 8 che stabilisce i principi generali e le disposizioni per la tutela della fauna e la disciplina della caccia in Campania;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2547 del 6 agosto 2003;

RENDE NOTO

L'esercizio venatorio per l'annata 2003/2004 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia controllata dal 1° settembre 2003 al 31 gennaio 2004 nei seguenti periodi:

- Specie cacciabili dal 1° settembre al 15 dicembre: quaglia e tortora;
- Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2003: beccaccia, merlo, allodola, coniglio selvatico, starna e lepre comune;
- Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2003 al 31 gennaio 2004: colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, moretta, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano e volpe;
- Specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003: cinghiale.

CARNIERE GIORNALIERO

- FAUNA STANZIALE: Due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per la specie cinghiale, lepre, fagiano e starna). È disposta inoltre una ulteriore limitazione a dieci capi per l'intera stagione venatoria per la starna ed il fagiano e cinque capi per la lepre. Per la lepre inoltre, si dispone che dopo ogni abbattimento il cacciatore, tramite l'Associazione di appartenenza comunica all'INFS - Via Ca' Fornacetta, 9 - OZZANO EMILIA (BO) - la località dell'abbattimento ed invia anche un frammento di tessuto del soggetto abbattuto opportunamente conservato al fine di individuare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano;
- FAUNA MIGRATORIA: 15 capi per giornata con le seguenti ulteriori limitazioni: cinque colombacci, cinque tortore, tre quaglie e due beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime due specie, di quindici capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Le giornate di caccia sono tre per settimana a scelta del cacciatore ad eccezione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio, per il periodo 21 settembre - 31 gennaio 2004 mentre sono due per settimana per il periodo 1 settembre - 20 settembre.

RECIPROCA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, subiscono le stesse limitazioni previste, nei calendari venatori della Regione di appartenenza, per i cacciatori residenti in Campania.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consi-

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

È sempre vietato cacciare qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario.

È sempre vietato l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore.

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia.

Il tesserino non potrà essere rilasciato a chi non avrà restituito quello relativo all'annata precedente.

Al personale incaricato del rilascio deve essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa ed esibita la licenza di caccia valida.

Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art. 19 comma 8.

Il cacciatore deve restituire entro il 28 febbraio 2004 il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo.

L'Ente preposto non rilascerà il tesserino dell'annata successiva se non previo esibizione della ricevuta della restituzione del tesserino dell'annata precedente.

Entro il 28 febbraio 2004 i comuni restituiscono alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

Le province, entro il 30 marzo 2004, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decor-